

NELLE ZONE COLPITE DAL DISASTRO AMBIENTALE LE ASSENZE O I RITARDI DEI LAVORATORI SONO PIENAMENTE GIUSTIFICATI

Alla luce della drammatica situazione che stiamo vivendo in queste ore nel nostro territorio, pensiamo sia utile fornire il seguente chiarimento.

Il ritardo nel prendere servizio o l'assenza dal servizio, per cause non imputabili alla volontà del lavoratore (l'emergenza è tra queste), possono essere assimilati alla fattispecie che rientra in quella prevista dal Codice civile, che ne sancisce la piena legittimità.

Infatti, l'articolo 1256 del Cod. civile afferma: "L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile".

Al successivo articolo 1258 sempre del Cod. civile, si legge: "La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa".

Da quanto sopra si evince chiaramente che non è dovuto alcun recupero, da parte del lavoratore, per le ore di lavoro eventualmente non prestate, fermo restando il diritto alla retribuzione.

Di conseguenza, la chiusura della scuola per allerta meteo, o per causa straordinaria, essendo finalizzato alla tutela della pubblica incolumità e del patrimonio che trascende il pubblico interesse allo svolgimento del servizio scolastico, rientra certamente nella fattispecie regolata dal Codice civile.

Anche se l'impossibilità della prestazione fosse solo temporanea, il lavoratore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell'adempimento.

Per quanto sopra detto, il personale scolastico, impossibilitato a prestare servizio, non è soggetto ad alcun tipo di recupero delle ore non prestate avendo comunque il diritto alla retribuzione.

Segretario Generale FLC Forlì Cesena
Pier Francesco Minnucci